



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 08/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2013, n. 1571

Cont. 2179/07/B-SH - Corte Suprema di Cassazione Ricorso Regione Puglia c/ M.I. e ASL LE avverso sent.n. 398/13 Corte d'Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo legale esterno Prof. avv. Domenico Garofalo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 409 c.p.c. il dott. M.I., in qualità di titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato come medico addetto al servizio di guardia medica. chiedeva al Giudice del Lavoro di Lecce. di dichiarare la Regione Puglia e la ASL Lecce solidalmente inadempienti rispetto all'obbligo di procedere in favore del ricorrente all'inquadramento fuori ruolo nel primo livello dirigenziale del personale dipendente. con decorrenza dal 1994 e, per l'effetto, previo espletamento di CTU, dichiarare le stesse convenute, ciascuna per le competenze spettanti per legge, solidalmente tenute al risarcimento di tutti i danni, quantificati in €. 1.500.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti dal ricorrente per la mancata costituzione del rapporto di lavoro dipendente. con collocazione nel I° livello dirigenziale fuori ruolo.

Il Tribunale di Lecce. quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 7.4.2009. dichiarava la nullità del ricorso con riferimento alle richieste avanzate nei confronti della ASL LE e, per il resto, rigettava la domanda. compensando le spese.

Il dott. M.I. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce ed insisteva nel prospettare la questione nell'ambito dell'inadempimento contrattuale delle P.A., presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 398/2013, la Corte di Appello di Lecce accoglieva l'appello e, per [effetto, condannava gli Enti appellati in solido al pagamento. in favore dell'appellante, della somma di €. 327.503,91. oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Vista la nota prot. A00/151/02.04.2013 n. 3773 del Servizio PAOS, al fine di tutelare la posizione processuale della Regione, si ritiene opportuno proporre gravame, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avverso la succitata sentenza.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 20.03.2013 mandato di rappresentanza e difesa al Prof. avv. Domenico Garofano, già officiato nel giudizio di primo grado. nato a Bari il 21.08.1951 ed ivi domiciliato alla via Dante Alighieri n. 396 - C.F.: GRFDNC51M21A662A; (U.P.B. 1.3.1)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con

DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 11.467,17 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato. giusta convenzione n. 014969 di REP. sottoscritta in data 20 marzo 2013 dal Prof avv. Domenico GAROFALO e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: Euro 327.503,91; Settore di spesa: Sanità);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 11.467,17, comprensiva di IVA e CAP e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €.4.329.09 comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97. art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e. pertanto, di impugnare dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza n. 398/2013, a mezzo del Prof. avv. Domenico Garofalo;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola